


**Votazione popolare
del 25 settembre 2005
Spiegazioni del Consiglio federale**

**Estensione dell'Accordo
sulla libera circolazione
delle persone ai nuovi Stati
membri dell'UE
e
revisione delle misure
collaterali**



L'UE/AELS prima dell'allargamento e i nuovi Stati membri dell'UE¹.



L'Accordo con L'UE sulla libera circolazione delle persone è stato approvato dal popolo ed è in vigore dal 2002. Si intende ora estenderne l'applicazione ai dieci nuovi Stati dell'UE, subordinandola tuttavia a periodi transitori supplementari. Vi sarà un'apertura graduale anche nei riguardi degli Stati dell'AELS.

¹ Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Slovenia, Malta, Cipro

Su che cosa si vota?

Estensione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati dell'UE e revisione delle misure collaterali

Il vigente Accordo con l'UE sulla libera circolazione delle persone sarà esteso gradualmente e in modo controllato ai dieci nuovi Stati membri dell'UE; a tal fine la Svizzera ha negoziato con l'UE un Protocollo aggiuntivo. Parallelamente, Consiglio federale e Parlamento propongono un miglioramento delle misure collaterali che consenta di lottare più efficacemente contro il dumping salariale e condizioni di lavoro abusive. Contro questo progetto è stato lanciato il referendum.

Spiegazioni

pagine 4–12

Testo in votazione

pagine 13–23

Estensione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati dell'UE e revisione delle misure collaterali

La domanda che figura sulla scheda è la seguente:

Volete accettare il decreto federale relativo all'estensione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati dell'UE, inclusa la revisione delle misure collaterali?

(Decreto federale del 17 dicembre 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero, mediante revisione delle misure collaterali, il Protocollo concluso con la Comunità europea e i suoi Stati membri relativo all'estensione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri della Comunità europea)

Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare il decreto federale.

Il Consiglio nazionale ha adottato il decreto con 142 voti contro 40, il Consiglio degli Stati con 40 voti contro 0.

L'essenziale in breve

L'Unione europea è il più importante partner commerciale della Svizzera. L'accesso delle imprese svizzere a questo mercato deve pertanto essere garantito. Gli Accordi bilaterali I del 1999, accettati dal popolo a grande maggioranza, ne sono una premessa essenziale e hanno dato buoni risultati.

Importanza
degli Accordi
bilaterali

Quando lo scorso anno l'UE si è allargata, gli Accordi bilaterali hanno potuto essere automaticamente estesi ai dieci nuovi Stati dell'UE, con l'unica eccezione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone. Quest'ultimo disciplina a quali condizioni i cittadini dell'UE possono abitare e lavorare in Svizzera e, viceversa, le modalità per i cittadini svizzeri che intendono stabilirsi in uno Stato dell'UE. Sull'estensione di questo Accordo siamo ora chiamati a votare.

Libera
circolazione
delle persone

Con i precedenti Stati membri dell'UE è già stato convenuto di introdurre la libera circolazione delle persone in modo graduale e controllato. Per la sua estensione ai dieci nuovi Stati dell'UE, il Consiglio federale ha negoziato periodi transitori più lunghi e dunque limitazioni più severe dell'immigrazione.

Introduzione
controllata

Per scongiurare i salari al ribasso e gli abusi nelle condizioni di lavoro, le attuali misure collaterali contro il dumping salariale e sociale saranno potenziate. In tal modo si potrà evitare che il nostro artigianato si trovi svantaggiato (potrà competere ad armi pari).

Protezione
dei lavoratori

Quattro comitati hanno lanciato il referendum. Temono un'immigrazione massiccia accompagnata da un aumento del lavoro nero, una crescita della disoccupazione e della concorrenza estera dai bassi salari.

Obiezioni
e timori

L'estensione della libera circolazione a tutti i Paesi dell'UE rafforza l'economia e assicura i posti di lavoro in Svizzera. Gli abusi saranno evitati grazie a misure collaterali rafforzate. In caso di rifiuto, i nostri Accordi bilaterali sarebbero messi in dubbio. La Svizzera rischierebbe grandi svantaggi politici ed economici, non da ultimo per i posti di lavoro.

Posizione del
Consiglio federale
e del Parlamento

Il progetto in dettaglio

1. Estensione dell'Accordo sulla libera circolazione

Quando il 1° maggio 2004 l'UE si è allargata ai dieci nuovi Stati membri, sei dei sette Accordi bilaterali¹ sono entrati automaticamente in vigore anche per questi Stati. Per l'Accordo sulla libera circolazione delle persone sono invece state negoziate nuove condizioni.

L'Accordo del 1999 sulla libera circolazione

In vigore dal 1° giugno 2002, questo Accordo permette con maggiore facilità ai cittadini svizzeri di lavorare e stabilirsi nell'UE. Lo stesso vale per i cittadini dell'UE che intendono stabilirsi in Svizzera, a condizione che dispongano di un contratto di lavoro o possano sovvenire con mezzi propri al loro sostentamento. La libera circolazione non è applicabile ai disoccupati. L'Accordo disciplina inoltre il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e il riconoscimento dei diplomi.

Apertura graduale e controllata

Il regime applicabile ai dieci nuovi Stati dell'UE limita l'immigrazione per più lungo tempo, e quindi più severamente, rispetto a quello applicabile ai precedenti 15 membri. Fino al **2011** prevede:

- **Limitazione dell'immigrazione:** il numero dei permessi di dimora (fino a 5 anni) e dei permessi per dimoranti temporanei (fino a 1 anno) è limitato. Il contingente dei permessi di dimora aumenta gradualmente da 1300 (2006) a 3000 (2010/11), quello dei permessi temporanei da 12 400 (2005/06) a 29 000 (2011).
- **Priorità dei lavoratori indigeni:** i lavoratori stranieri possono essere assunti soltanto se in Svizzera non si trova nessuno con le stesse qualificazioni.
- **Controllo:** prima di rilasciare un permesso di lavoro, i Cantoni devono controllare le condizioni salariali e di lavoro.

Inoltre

- fino al **2014** vige una **clausola di salvaguardia**: se l'immigrazione è eccessiva, la Svizzera può nuovamente limitare i permessi di dimora.
- nel **2009** il Parlamento deciderà se mantenere in vigore l'Accordo sulla libera circolazione. Contro questa decisione potrà di nuovo essere lanciato il **referendum**.

Esperienze con la libera circolazione

La Svizzera ha fatto buone esperienze con l'Accordo sulla libera circolazione. Complessivamente l'immigrazione nel nostro Paese è leggermente diminuita ed è mutata: i lavoratori provenienti dai Paesi non membri dell'UE diminuiscono, men-

¹ Trasporti terrestri, trasporto aereo, ostacoli tecnici al commercio, appalti pubblici, ricerca scientifica, agricoltura.

tre quelli dall'UE aumentano. Come ci si aspettava, il contingente dei permessi di dimora (15 000 all'anno) è stato ampiamente sfruttato, mentre quello dei permessi per dimoranti temporanei (115 500) solo nella misura del 60 per cento.

2. Misure collaterali: migliore prevenzione degli abusi

Le condizioni salariali e di lavoro vigenti in Svizzera devono essere rispettate. A tal fine, Consiglio federale e Parlamento hanno adottato già nel 1999 misure collaterali incisive.

Misure collaterali del 1999 (in vigore dal 1° giugno 2004)

- per i lavoratori che un'impresa straniera invia temporaneamente in Svizzera valgono garanzie minime per quanto concerne il salario e le condizioni di lavoro.
- Se si constata che vengono ripetutamente e abusivamente offerti salari e orari di lavoro che non corrispondono a quelli usuali, il campo di applicazione di un contratto collettivo di lavoro esistente può più agevolmente essere esteso a tutti i datori di lavoro e a tutti i lavoratori del settore interessato. I lavoratori sono pertanto meglio tutelati (cosiddetto conferimento agevolato del carattere obbligatorio generale).
- Nei settori privi di contratti collettivi di lavoro, in caso di ripetuto abuso la Confederazione e i Cantoni possono introdurre salari minimi vincolanti applicabili localmente e limitati nel tempo.

In seguito all'estensione della libera circolazione, le misure collaterali saranno rafforzate come segue:

- **Ispettori:** nei Cantoni saranno attivi fino a 150 ispettori per combattere il dumping salariale.
- **Pene più severe:** i datori di lavoro stranieri che violano le nostre leggi potranno più facilmente essere esclusi temporaneamente dal mercato del lavoro svizzero.
- **Contratti collettivi di lavoro con salari minimi:** il conferimento del carattere obbligatorio generale sarà ulteriormente agevolato.
- **Notifica alle autorità:** i datori di lavoro stranieri che inviano temporaneamente in Svizzera loro impiegati, devono fornire per scritto alle nostre autorità indicazioni sull'identità, attività, luogo di lavoro ecc. dei lavoratori.
- **Informazione dei lavoratori:** gli aspetti importanti del rapporto di lavoro devono essere comunicati per scritto ai lavoratori.
- **Lotta contro i «falsi indipendenti»:** pur non essendo soggetti alle misure collaterali, d'ora in poi al momento di iniziare un'attività lucrativa in Svizzera i lavoratori indipendenti dovranno dimostrare di esercitare veramente a titolo indipendente.
- **I lavoratori interinali** sono meglio tutelati.

Il testo completo del Protocollo relativo all'Accordo sulla libera circolazione delle persone può essere consultato su Internet: <http://www.bk.admin.ch/ch/i/ff/2004/5253.pdf>

Argomenti dei comitati referendari

Quattro comitati hanno lanciato il referendum.

Il «Comitato apolitico contro la libera circolazione delle persone dall'Est» ha, secondo le sue stime, raccolto circa 75 133 firme e presenta i seguenti argomenti:

«La libera circolazione minaccia il nostro benessere

e significa immigrazione incontrollata. Se estendiamo la libera circolazione delle persone ai 10 nuovi Stati dell'Est membri dell'UE non ci saranno più limiti e dovremo garantire la libera circolazione anche alle ulteriori estensioni dell'UE alla Romania, alla Bulgaria, ai Balcani e alla Turchia. La conseguenza sarebbe un'immigrazione ancora più massiccia. Per molte di queste persone l'integrazione è praticamente impossibile.

No a salari al ribasso e alla crisi dell'artigianato

Il dumping salariale e i lavoratori esteri a basso costo minacciano il benessere, i posti di lavoro e la pace del lavoro. L'estensione a Est della libera circolazione delle persone sottoporrebbe l'artigianato (PMI) a una concorrenza spietata. L'artigiano svizzero che volesse adeguarsi ai bassi prezzi dell'UE dovrebbe risparmiare su tutti i fronti, lavorare più velocemente e in modo meno preciso, utilizzare materiali a buon mercato e soprattutto abbassare i salari perché di fronte alla concorrenza estera si troverà con l'acqua alla gola. La qualità svizzera del lavoro ne risentirà!

No a un ulteriore aumento del lavoro nero

Le cosiddette «misure collaterali» non servono a nulla. La burocrazia frena la competitività. I salari minimi possono essere elusi dichiarando i nuovi immigrati come lavoratori indipendenti. I sindacati svizzeri hanno pubblicato il 3.12.2004 una lista di infrazioni contro gli accordi bilaterali con i «vecchi» Stati dell'UE. Citazione: «Ci sono tuttavia anche casi di lavoro nero e di falsi indipendenti. Nella maggior parte dei casi ci si trova nettamente al di sotto dei salari minimi, talvolta i lavoratori ingannati ricevono un salario orario fino a 10 franchi inferiore a quanto prescritto. Ma gli abusi concernono anche le indennità, il tempo di lavoro e l'alloggio dei lavoratori, come il fatto di dover dormire in edifici in demolizione, sui cantieri o in roulotte.» La rivista «Der Spiegel» (Nr. 17/2005) ha osservato: «Non vi sono limiti alla fantasia dei furbacchioni.» Nessuno può impedire agli stranieri di venire in Svizzera in quanto lavoratori indipendenti. Vogliamo avere ancora più situazioni del genere?

No all'immigrazione nelle opere sociali

Stando all'Ufficio federale tedesco del lavoro, in un anno di estensione all'Est della libera circolazione delle persone circa 25 000 tedeschi hanno perso il loro lavoro (nel solo settore della macelleria). Misure di razionalizzazione li hanno

sostituiti con lavoratori meno pagati provenienti dall'Est. I disoccupati sono poi andati a gravare le casse dell'assicurazione disoccupazione. Vogliamo che da noi succeda la stessa cosa?

L'apertura delle frontiere comporta inevitabilmente per la Svizzera un livellamento verso il basso. L'estensione a Est della libera circolazione significa:

- Pressione migratoria di manodopera a buon mercato, salari più bassi
- Più disoccupazione (maggio 2005: 150 671, posti vacanti annunciati 9334)
- Immigrazione illimitata nel nostro sistema sociale
- Meno benessere, più povertà, delocalizzazione di imprese

La Francia e l'Olanda hanno coraggiosamente respinto la Costituzione dell'UE. Noi raccomandiamo: no all'estensione a Est della libera circolazione delle persone, perché è un passo verso l'adesione all'UE!»

Il «Comitato federale per una Svizzera neutrale, sovrana e democratica» ha, secondo le sue stime, raccolto 2580 firme e presenta i seguenti argomenti:

«I grandi gruppi industriali sono interessati a una manodopera a buon mercato per aumentare i loro profitti. Risultato: aumento della disoccupazione da noi, emigrazione invece di sviluppo economico nei paesi dell'Est. A subirne le conseguenze negative sono i Comuni e le opere sociali, che vanno in rovina. Le misure collaterali sono una beffa – la maggior parte dei lavoratori dovrà far fronte a una concorrenza spietata. Ulteriori informazioni su:
www.modello-svizzero.ch www.chance21.ch www.europa-magazin.ch»

Il «Comitato contro il dumping salariale e sociale» e l'«Alliance de gauche (Ginevra)» hanno, secondo le loro stime, raccolto complessivamente 9337 firme e presentano i seguenti argomenti:

«Licenziamenti collettivi e disoccupazione minacciano seriamente i salariati, svizzeri e immigrati. Il subappalto e il lavoro precario dilagano. Le agenzie di lavoro interinale vendono «nuovi stagionali». Il dumping salariale, leggero o brutale, riguarda ormai tutti i lavoratori. Di fronte alla libera circolazione è quindi più che mai necessaria una vera difesa dei diritti e della dignità di tutti i salariati.

È quindi necessario: 1. l'obbligo per tutti i datori di lavoro di fornire alle commissioni tripartite tutti i dati sulle condizioni di assunzione; 2. l'estensione dei contratti collettivi di lavoro (CCL) a tutto il settore su semplice richiesta del sindacato; 3. l'emanazione di contratti normali di lavoro che stabiliscano i salari minimi e gli orari massimi di lavoro laddove non esista un CCL; 4. una protezione efficace contro i licenziamenti; 5. 900 ispettori del lavoro in grado di agire liberamente.

Il NO può permettere di unire i salariati a sostegno di queste reali misure collaterali.»

Gli argomenti del Consiglio federale

L'allargamento dell'UE offre alla Svizzera vantaggi economici. È pertanto cruciale che l'Accordo sulla libera circolazione sia esteso ai 10 nuovi Stati dell'UE. Poter disporre di un ampio bacino per il reclutamento di manodopera adeguata favorisce la crescita e consolida il mercato del lavoro svizzero. Le misure protettive garantiscono d'altra parte che l'apertura non avvenga a scapito dei nostri lavoratori. Un No comporterebbe per la Svizzera seri svantaggi. Il Consiglio federale sostiene il progetto in particolare per i seguenti motivi:

L'UE è il partner economico di gran lunga più importante del nostro Paese. Già oggi, oltre il 60 per cento dei prodotti esportati dalla Svizzera sono destinati all'UE. Con l'allargamento ai mercati dinamici dell'Europa dell'Est l'UE assume per la Svizzera ancora più importanza. L'estensione della libera circolazione delle persone contribuisce a creare e a garantire buone condizioni quadro stabili per le nostre relazioni economiche con l'UE allargata. Il mercato del lavoro svizzero ne risulterà rafforzato. Se la nostra economia prospera e cresce, a profittarne saranno anche i lavoratori svizzeri.

Nell'interesse
del nostro Paese

Anche in futuro la Svizzera dovrà poter contare sulla manodopera straniera, tanto più se si pensa che a medio termine la popolazione continuerà ad invecchiare e il numero di persone attive diminuirà. I nuovi Stati dell'UE hanno un elevato livello di formazione e dispongono di specialisti qualificati. Il nostro fabbisogno di manodopera nell'agricoltura, nel settore sanitario e del turismo potrà essere coperto più facilmente. Dal canto loro, gli Svizzeri otterranno pari diritti nell'accesso al mercato del lavoro dell'UE allargata. L'apertura dei mercati del lavoro fornirà alla Svizzera ulteriori impulsi di crescita.

Potenziale
di manodopera

Le esperienze della Svizzera con la libera circolazione sono positive. Negli ultimi anni l'immigrazione è leggermente diminuita. I flussi migratori sono anche mutati: sono aumentati gli immigrati provenienti dall'UE mentre sono diminuiti quelli in provenienza da altri Stati o continenti. Visto che in generale si integrano bene e corrispondono alle esigenze della nostra

Una politica
migratoria
conseguente

economia, i lavoratori dell'UE sono privilegiati dall'Accordo sulla libera circolazione. Con l'estensione della libera circolazione la Svizzera persegue conseguentemente la sua politica migratoria.

Le esperienze fatte nell'UE dimostrano che la libera circolazione non provoca grandi movimenti migratori. Non c'è da aspettarsi una forte immigrazione nel nostro Paese di cittadini dei nuovi Stati dell'UE. Ciononostante, il Consiglio federale, insieme al Parlamento, ha predisposto molteplici garanzie: l'immigrazione è controllata e limitata da norme transitorie. Fino al 2014, se necessario, sarà possibile porre ulteriori limitazioni (clausola di salvaguardia). Nel 2009 il Parlamento deciderà se mantenere in vigore l'Accordo sulla libera circolazione; nell'eventualità di un referendum, l'ultima parola spetterebbe di nuovo al popolo. Anche l'estensione della libera circolazione a futuri nuovi Stati dell'UE dovrà essere approvata dal Parlamento e sottostà al referendum facoltativo. Ma la Svizzera è protetta anche dal cosiddetto «turismo dei disoccupati»: la libera circolazione non è applicabile a chi è senza lavoro. Il diritto all'indennità di disoccupazione spetta soltanto a chi ha lavorato in Svizzera; occorre inoltre aver adempiuto l'obbligo contributivo minimo.

Molteplici
garanzie

Sinora i casi di abusi nel mercato del lavoro in Svizzera sono stati relativamente rari; per lottare in modo ancora più efficace contro queste eventualità le misure collaterali contro il dumping salariale e sociale saranno ulteriormente rafforzate. A tal fine il Parlamento ha trovato una saggia via mediana: da un lato le misure offrono sufficienti garanzie per scongiurare salari e condizioni di lavoro abusive; d'altro lato, il mercato del lavoro resterà adeguatamente flessibile per consentire la creazione di nuovi posti di lavoro. Quanto al lavoro nero, l'apertura regolamentata dei mercati del lavoro permetterà di ridurlo. Inoltre, Consiglio federale e Parlamento hanno adottato misure più severe.

Misure contro
il dumping salariale
e sociale

Le misure collaterali mostrano che il Consiglio federale e il Parlamento prendono sul serio i timori della popolazione. La protezione dei lavoratori sarà potenziata: nei Cantoni vi

I timori sono
presi sul serio

saranno fino a 150 ispettori per combattere il dumping salariale. Per rendere tali controlli più incisivi, i datori di lavoro esteri che invieranno temporaneamente i loro impiegati in Svizzera dovranno fornire indicazioni precise sull'identità, l'attività, il luogo di lavoro ecc. Anche questi datori di lavoro sono tenuti a rispettare le norme svizzere in materia di salari e condizioni di lavoro. In caso di abusi, in futuro i datori di lavoro esteri saranno puniti più severamente. Sarà inoltre più semplice conferire il carattere obbligatorio generale ai contratti collettivi di lavoro che stabiliscono i salari minimi. L'arsenale delle misure incisive contro il dumping salariale e sociale è completato dalle misure contro i falsi indipendenti e da una migliore protezione dei lavoratori interinali.

Qualora il presente progetto sia respinto, l'Accordo sulla libera circolazione delle persone sarebbe valido soltanto per gli Stati dell'UE prima dell'allargamento ma non per i nuovi membri. Se poi l'UE dovesse denunciare l'Accordo, decadrebbero automaticamente anche gli altri Accordi bilaterali I, in quanto convenzionalmente interconnessi. Ad esempio, l'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio e l'accesso facilitato alle commesse pubbliche sarebbero messi in dubbio. Pure gli Accordi di Schengen e Dublino, recentemente approvati dal popolo (Bilaterali II), sarebbero minacciati. E i vantaggi delle misure collaterali (protezione contro il dumping salariale) come pure il loro ulteriore potenziamento verrebbero a cadere. La Svizzera ne subirebbe grandi svantaggi politici ed economici. L'accesso delle nostre imprese al mercato interno dell'UE sarebbe gravemente ostacolato e la piazza economica svizzera ne risulterebbe indebolita; gli investimenti diminuirebbero e la disoccupazione crescerebbe. Le imprese svizzere delocalizzerebbero viepiù posti di lavoro all'estero e la via bilaterale della nostra politica europea, di provata efficienza, potrebbe esserne compromessa.

Le conseguenze
di un No

Per tutte queste ragioni Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare il decreto federale.



Testo in votazione

Decreto federale

che approva e traspone nel diritto svizzero, mediante revisione delle misure collaterali, il Protocollo concluso con la Comunità europea e i suoi Stati membri relativo all'estensione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri della Comunità europea

del 17 dicembre 2004

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale¹;
visti i messaggi del Consiglio federale del 1° ottobre 2004²,

decreta:

Art. 1

¹ Il Protocollo del 26 ottobre 2004³ relativo all'estensione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri della Comunità europea è approvato.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.

Art. 2

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 26 marzo 1931⁴ concernente la dimora e il domicilio degli stranieri

Art. 1 lett. a

La presente legge si applica:

- a. ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea, ai loro familiari e ai lavoratori distaccati all'estero solo qualora l'Accordo del 21 giugno 1999⁵ tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone), nella versione del Protocollo del 26 ottobre 2004³ relativo all'estensione dell'Accordo ai nuovi Stati membri della Comunità europea non disponga altrimenti o la presente legge preveda disposizioni più favorevoli;

¹ RS 101

² FF 2004 5203, 5863

³ FF 2004 5253

⁴ RS 142.20

⁵ RS 0.142.112.681



2. Codice delle obbligazioni⁶

Art. 330b

3. Obbligo di informare

¹ Se il rapporto di lavoro è stato stipulato per una durata indeterminata o per più di un mese, il datore di lavoro deve informare per scritto il lavoratore, al più tardi un mese dopo l'inizio del rapporto di lavoro, su:

- a. il nome dei contraenti;
- b. la data d'inizio del rapporto di lavoro;
- c. la funzione del lavoratore;
- d. il salario e gli eventuali supplementi salariali;
- e. la durata settimanale del lavoro.

² Se elementi contrattuali oggetto dell'obbligo di informare di cui al capoverso 1 sono modificati durante il rapporto di lavoro, le modifiche devono essere comunicate per scritto al lavoratore al più tardi un mese dopo la loro entrata in vigore.

Art. 360b cpv. 6

⁶ Se necessario per l'esecuzione delle loro inchieste, le Commissioni tripartite che ne fanno domanda ricevono dall'Ufficio federale di statistica i dati personali contenuti in contratti collettivi di impresa.

3. Legge federale del 28 settembre 1956⁷ concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro

Art. 2 n. 3^{bis}

Il conferimento del carattere obbligatorio generale è subordinato alle condizioni seguenti:

- ^{3bis}. in caso di istanza di conferimento dell'obbligatorietà generale ai sensi dell'articolo 1a i datori di lavoro vincolati dal contratto collettivo devono impiegare almeno il 50 per cento di tutti i lavoratori;

4. Legge del 6 ottobre 1989⁸ sul collocamento

Art. 17 cpv. 3

³ Nei settori con un contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale il prestatore è tenuto a presentare all'organo paritetico competente tutti i documenti necessari per controllare se le condizioni di lavoro locali usuali sono osservate. Nei settori senza contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale, l'obbligo d'informare va adempiuto nei riguardi della competente commissione cantonale tripartita.

⁶ RS 220

⁷ RS 221.215.311

⁸ RS 823.11

Art. 20 Contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale

¹ Se un'impresa acquisitrice è sottoposta a un contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale, il prestatore deve rispettare, riguardo al lavoratore, le disposizioni del contratto collettivo concernenti il salario e la durata del lavoro. Se un contratto di lavoro di obbligatorietà generale prevede un contributo obbligatorio a spese di perfezionamento e d'esecuzione, le pertinenti disposizioni si applicano anche al prestatore, nel qual caso i contributi devono essere versati in funzione della durata dell'impiego. Il Consiglio federale disciplina i particolari.

² L'organo paritetico di controllo previsto nel contratto collettivo di obbligatorietà generale ha il diritto di controllare il prestatore. Se accerta infrazioni che non siano di lieve entità, deve darne comunicazione all'ufficio cantonale del lavoro e può:

- a. infliggere al prestatore una pena convenzionale secondo quanto disposto dal contratto collettivo;
- b. addossare interamente o parzialmente al prestatore le spese dei controlli.

³ Se un'impresa acquisitrice è sottoposta a un contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale che disciplina il pensionamento flessibile, il prestatore deve pure rispettare, riguardo al lavoratore, le pertinenti disposizioni del contratto collettivo. Il Consiglio federale può fissare la durata minima d'impiego a partire dalla quale il lavoratore fruisce di una siffatta disciplina.

5. Legge federale dell'8 ottobre 1999⁹ sui lavoratori distaccati in Svizzera

Art. 1 cpv. 2 secondo periodo

² ... Chi afferma di esercitare un'attività lucrativa indipendente deve, a richiesta, dimostrarlo ai competenti organi di controllo.

Art. 2 cpv. 2, 2bis, 2ter e 2quater

² Se i contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale prevedono contributi a casse di compensazione o ad istituzioni paragonabili relativi alla garanzia di pretese salariali quali vacanze, giorni festivi o assegni per i figli, tali disposizioni si applicano anche ai datori di lavoro che distaccano lavoratori in Svizzera. La presente disposizione non si applica se il datore di lavoro fornisce la prova del pagamento di contributi a simili istituzioni nel suo Stato di sede durante lo stesso periodo di tempo.

^{2bis} Se i contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale prevedono un contributo obbligatorio alle spese di perfezionamento professionale, le pertinenti disposizioni si applicano anche ai datori di lavoro che distaccano lavoratori in Svizzera, purché il distacco duri più di 90 giorni.

^{2ter} Se i contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale prevedono il deposito di una cauzione da parte del datore di lavoro, le pertinenti disposizioni si applicano anche ai datori di lavoro che distaccano lavoratori in Svizzera.

^{2quater} Se i contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale prevedono che gli organi paritetici incaricati dell'attuazione del contratto hanno la possibilità di inflig-

⁹ RS 823.20



gere una pena convenzionale, in caso di infrazione all'articolo 2 le pertinenti disposizioni si applicano anche ai datori di lavoro che distaccano lavoratori in Svizzera.

Art. 6 Notifica

¹ Prima dell'inizio dell'impiego, il datore di lavoro deve notificare all'autorità designata dal Cantone in virtù dell'articolo 7 capoverso 1 lettera d, per scritto e nella lingua ufficiale del luogo d'impiego, le indicazioni necessarie per l'esecuzione dei controlli, in particolare:

- a. l'identità delle persone distaccate in Svizzera;
- b. l'attività svolta in Svizzera;
- c. il luogo in cui saranno eseguiti i lavori.

² Il datore di lavoro deve allegare alla notifica di cui al capoverso 1 una dichiarazione secondo la quale egli ha preso atto delle condizioni previste negli articoli 2 e 3 e si impegna a rispettarle.

³ Il lavoro può iniziare il più presto otto giorni dopo la notifica dell'impiego.

⁴ L'autorità designata dal Cantone in virtù dell'articolo 7 capoverso 1 lettera d trasmette immediatamente una copia della notifica alla Commissione tripartita cantonale e, se del caso, alla Commissione paritetica istituita dal contratto collettivo di lavoro di obbligatorio generale del ramo interessato.

⁵ Il Consiglio federale precisa le indicazioni che devono figurare nella notifica. Definisce i casi:

- a. in cui è possibile prescindere dalla notifica;
- b. in cui si può derogare al termine di otto giorni concernente l'inizio del lavoro.

⁶ Esso disciplina la procedura.

Art. 7 cpv. 4^{bis}

^{4bis} Se i contratti collettivi di lavoro di obbligatorio generale prevedono una disciplina per quanto concerne l'addossamento delle spese dei controlli, le pertinenti disposizioni si applicano anche ai datori di lavoro che distaccano lavoratori in Svizzera. In tal caso, l'articolo 9 capoverso 2 lettera c non è applicabile.

Art. 7a Ispettori

¹ I Cantoni devono disporre di un numero di ispettori sufficiente per lo svolgimento dei compiti di controllo di cui all'articolo 7 capoverso 1 lettera b e dei compiti di osservazione delle Commissioni tripartite di cui all'articolo 360b capoversi 3-5 CO¹⁰. Per i controlli di cui all'articolo 7 capoverso 1 lettera a possono prevedere una collaborazione con gli organi paritetici.

² Il numero degli ispettori di cui al capoverso 1 è determinato segnatamente in base alle dimensioni e alla struttura del mercato del lavoro interessato. Per quanto possibile, tali ispettori collaborano con altri ispettori del mercato del lavoro.

¹⁰ RS 220

³ La Confederazione assume il 50 per cento delle spese salariali occasionate dagli ispettori. Il Dipartimento federale dell'economia o l'ufficio federale da esso designato può concludere con i Cantoni convenzioni sulle prestazioni.

⁴ Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

Art. 9 cpv. 2 lett. b e 3 terzo periodo

² L'autorità cantonale competente ai sensi dell'articolo 7 capoverso 1 lettera d può:

- b. per infrazioni all'articolo 2 che non sono di lieve entità, per infrazioni ai sensi dell'articolo 12 capoverso 1 o per mancato pagamento di multe passate in giudicato, vietare al datore di lavoro interessato di offrire i suoi servizi in Svizzera per un periodo da uno a cinque anni;

³ ... L'elenco è pubblico.

6. Legge federale del 20 dicembre 1946¹¹ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Art. 153a

¹ Per le persone designate nell'articolo 2 del regolamento n. 1408/71¹² e in relazione con le prestazioni previste nell'articolo 4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d'applicazione della presente legge, sono applicabili anche:

- a. l'Accordo del 21 giugno 1999¹³ tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, nella versione del Protocollo del 26 ottobre 2004¹⁴ relativo all'estensione dell'Accordo ai nuovi Stati membri della Comunità europea, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72¹⁵ nella loro versione aggiornata;
- b. l'Accordo del 21 giugno 2001¹⁶ di emendamento della Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio, il suo allegato K, l'appendice 2 dell'allegato K e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione aggiornata.

² Laddove le disposizioni della presente legge fanno uso dell'espressione «Stati membri della Comunità europea», questa espressione è riferita agli Stati cui è applicabile l'Accordo di cui al capoverso 1 lettera a.

¹¹ RS **831.10**

¹² Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS **0.831.109.268.1**), risp. dell'Accordo AELS riveduto.

¹³ RS **0.142.112.681**

¹⁴ FF **2004** 5253

¹⁵ Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS **0.831.109.268.11**), risp. dell'Accordo AELS riveduto.

¹⁶ RS **0.632.31**



Disposizioni transitorie della modifica del 17 dicembre 2004

¹ Le persone che vivono a Cipro, in Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Slovenia o Ungheria e sono assicurate facoltativamente all'entrata in vigore del Protocollo del 26 ottobre 2004¹⁷ relativo all'estensione dell'Accordo sulla libera circolazione ai nuovi Stati membri della Comunità europea, possono restarlo durante 6 anni consecutivi al massimo a contare dall'entrata in vigore del Protocollo. Coloro che hanno già compiuto il 50° anno di età al momento dell'entrata in vigore della presente modifica possono restare assicurati fino all'età legale del pensionamento.

² Le prestazioni assistenziali attualmente corrisposte a cittadini svizzeri residenti a Cipro, in Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Slovenia o Ungheria, continueranno ad essere loro versate nella stessa misura anche dopo l'entrata in vigore del Protocollo del 26 ottobre 2004 relativo all'estensione dell'Accordo sulla libera circolazione ai nuovi Stati membri della CE, finché adempiono le condizioni di reddito.

7. Legge federale del 19 giugno 1959¹⁸ sull'assicurazione per l'invalidità

Art. 80a

¹ Per le persone designate nell'articolo 2 del regolamento n. 1408/71¹⁹ e in relazione con le prestazioni previste nell'articolo 4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d'applicazione della presente legge, sono applicabili anche:

- a. l'Accordo del 21 giugno 1999²⁰ tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, nella versione del Protocollo del 26 ottobre 2004¹⁷ relativo all'estensione dell'Accordo ai nuovi Stati membri della Comunità europea, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72²¹ nella loro versione aggiornata;
- b. l'Accordo del 21 giugno 2001²² di emendamento della Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio, il suo allegato K, l'appendice 2 dell'allegato K e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione aggiornata.

² Laddove le disposizioni della presente legge fanno uso dell'espressione «Stati membri della Comunità europea», questa espressione è riferita agli Stati cui è applicabile l'Accordo di cui al capoverso 1 lettera a.

¹⁷ FF **2004** 5253

¹⁸ RS **831.20**

¹⁹ Vedi nota 12

²⁰ RS **0.142.112.681**

²¹ Vedi nota 15

²² RS **0.632.31**

8. Legge federale del 19 marzo 1965²³ sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Art. 16a

¹ Per le persone designate nell'articolo 2 del regolamento n. 1408/71²⁴ e in relazione con le prestazioni previste nell'articolo 4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d'applicazione della presente legge, sono applicabili anche:

- a. l'Accordo del 21 giugno 1999²⁵ tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, nella versione del Protocollo del 26 ottobre 2004²⁶ relativo all'estensione dell'Accordo ai nuovi Stati membri della Comunità europea, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72²⁷ nella loro versione aggiornata;
- b. l'Accordo del 21 giugno 2001²⁸ di emendamento della Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio, il suo allegato K, l'appendice 2 dell'allegato K e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione aggiornata.

² Laddove le disposizioni della presente legge fanno uso dell'espressione «Stati membri della Comunità europea», questa espressione è riferita agli Stati cui è applicabile l'Accordo di cui al capoverso 1 lettera a.

9. Legge federale del 25 giugno 1982²⁹ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Art. 89a cpv. 1 e 3

¹ Per i salariati e gli indipendenti cittadini svizzeri o di uno Stato membro della Comunità europea (CE) ovvero apolidi o rifugiati residenti in Svizzera o nel territorio di uno Stato membro della CE che sono o sono stati sottoposti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera o di uno o più Stati membri della CE nonché per i loro familiari, in merito alle prestazioni comprese nel campo di applicazione della presente legge si applicano anche le disposizioni dell'Accordo del 21 giugno 1999²⁵ tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione), nella versione del Protocollo del 26 ottobre 2004²⁶ relativo all'estensione dell'Accordo ai nuovi Stati membri della Comunità europea, concernenti il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

³ Laddove le disposizioni della presente legge fanno uso dell'espressione «Stati membri della Comunità europea», questa espressione è riferita agli Stati cui è applicabile l'Accordo di cui al capoverso 1.

²³ RS **831.30**

²⁴ Vedi nota 12

²⁵ RS **0.142.112.681**

²⁶ FF **2004** 5253

²⁷ Vedi nota 15

²⁸ RS **0.632.31**

²⁹ RS **831.40**



10. Legge del 17 dicembre 1993³⁰ sul libero passaggio

Art. 25b cpv. 1 e 3

¹ Per i salariati e gli indipendenti cittadini svizzeri o di uno Stato membro della Comunità europea (CE) ovvero apolidi o rifugiati residenti in Svizzera o nel territorio di uno Stato membro della CE che sono o sono stati sottoposti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera o di uno o più Stati membri della CE nonché per i loro familiari, in merito alle prestazioni comprese nel campo di applicazione della presente legge si applicano anche le disposizioni dell'Accordo del 21 giugno 1999³¹ tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione), nella versione del Protocollo del 26 ottobre 2004³² relativo all'estensione dell'Accordo ai nuovi Stati membri della Comunità europea, concernenti il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

³ Laddove le disposizioni della presente legge fanno uso dell'espressione «Stati membri della Comunità europea», questa espressione è riferita agli Stati cui è applicabile l'Accordo di cui al capoverso 1.

11. Legge federale del 18 marzo 1994³³ sull'assicurazione malattie

Art. 95a

¹ Per le persone designate nell'articolo 2 del regolamento n. 1408/71³⁴ e in relazione con le prestazioni previste nell'articolo 4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d'applicazione della presente legge, sono applicabili anche:

- a. l'Accordo del 21 giugno 1999³¹ tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, nella versione del Protocollo del 26 ottobre 2004³² relativo all'estensione dell'Accordo ai nuovi Stati membri della Comunità europea, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72³⁵ nella loro versione aggiornata;
- b. l'Accordo del 21 giugno 2001³⁶ di emendamento della Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio, il suo allegato K, l'appendice 2 dell'allegato K e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione aggiornata.

² Laddove le disposizioni della presente legge fanno uso dell'espressione «Stati membri della Comunità europea», questa espressione è riferita agli Stati cui è applicabile l'Accordo di cui al capoverso 1 lettera a.

³⁰ RS 831.42

³¹ RS 0.142.112.681

³² FF 2004 5253

³³ RS 832.10

³⁴ Vedi nota 12

³⁵ Vedi nota 15

³⁶ RS 0.632.31

12. Legge federale del 20 marzo 1981³⁷ sull'assicurazione contro gli infortuni

Art. 115a

¹ Per le persone designate nell'articolo 2 del regolamento n. 1408/71³⁸ e in relazione con le prestazioni previste nell'articolo 4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d'applicazione della presente legge, sono applicabili anche:

- a. l'Accordo del 21 giugno 1999³⁹ tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, nella versione del Protocollo del 26 ottobre 2004⁴⁰ relativo all'estensione dell'Accordo ai nuovi Stati membri della Comunità europea, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72⁴¹ nella loro versione aggiornata;
- b. l'Accordo del 21 giugno 2001⁴² di emendamento della Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio, il suo allegato K, l'appendice 2 dell'allegato K e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione aggiornata.

² Laddove le disposizioni della presente legge fanno uso dell'espressione «Stati membri della Comunità europea», questa espressione è riferita agli Stati cui è applicabile l'Accordo di cui al capoverso 1 lettera a.

13. Legge del 25 settembre 1952⁴³ sulle indennità di perdita di guadagno

Art. 28a

¹ Per le persone designate nell'articolo 2 del regolamento n. 1408/71³⁸ e in relazione con le prestazioni previste nell'articolo 4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d'applicazione della presente legge, sono applicabili anche:

- a. l'Accordo del 21 giugno 1999³⁹ tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, nella versione del Protocollo del 26 ottobre 2004⁴⁰ relativo all'estensione dell'Accordo ai nuovi Stati membri della Comunità europea, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72⁴¹ nella loro versione aggiornata;
- b. l'Accordo del 21 giugno 2001⁴² di emendamento della Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio, il suo allegato K, l'appendice 2 dell'allegato K e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione aggiornata.

² Laddove le disposizioni della presente legge fanno uso dell'espressione «Stati membri della Comunità europea», questa espressione è riferita agli Stati cui è applicabile l'Accordo di cui al capoverso 1 lettera a.

³⁷ RS **832.20**

³⁸ Vedi nota 12

³⁹ RS **0.142.112.681**

⁴⁰ FF **2004** 5253

⁴¹ Vedi nota 15

⁴² RS **0.632.31**

⁴³ RS **834.1**; RU **2005** 1429



14. Legge federale del 20 giugno 1952⁴⁴ sugli assegni familiari nell'agricoltura

Art. 23a

¹ Per le persone designate nell'articolo 2 del regolamento n. 1408/71⁴⁵ e in relazione con le prestazioni previste nell'articolo 4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d'applicazione della presente legge, sono applicabili anche:

- a. l'Accordo del 21 giugno 1999⁴⁶ tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, nella versione del Protocollo del 26 ottobre 2004⁴⁷ relativo all'estensione dell'Accordo ai nuovi Stati membri della Comunità europea, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72⁴⁸ nella loro versione aggiornata;
- b. l'Accordo del 21 giugno 2001⁴⁹ di emendamento della Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio, il suo allegato K, l'appendice 2 dell'allegato K e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione aggiornata.

² Laddove le disposizioni della presente legge fanno uso dell'espressione «Stati membri della Comunità europea», questa espressione è riferita agli Stati cui è applicabile l'Accordo di cui al capoverso 1 lettera a.

15. Legge del 25 giugno 1982⁵⁰ sull'assicurazione contro la disoccupazione

Art. 83 cpv. 1 lettera n^{bis}

¹ L'ufficio di compensazione:

- n^{bis}. garantisce, unitamente ai Cantoni, la collaborazione nell'ambito della rete EURES (European Employment Services) secondo l'articolo 11 dell'allegato I all'Accordo del 21 giugno 1999⁴⁶ tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, nella versione del Protocollo del 26 ottobre 2004⁴⁷ relativo all'estensione dell'Accordo ai nuovi Stati membri della Comunità europea.

Art. 92 cpv. 7 primo periodo

⁷ Il fondo di compensazione rimborsa ai Cantoni le spese computabili risultanti dalla gestione degli uffici pubblici di collocamento, dall'adempimento dei compiti secondo gli articoli 83 capoverso 1 lettera n^{bis} e 85 capoverso 1 lettere d, e nonché g-k, dall'esercizio degli uffici regionali di collocamento secondo l'articolo 85b e dall'esercizio dei servizi logistici per l'appuntamento di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro conformemente all'articolo 85c. ...

44 RS 836.1

45 Vedi nota 12

46 RS 0.142.112.681

47 FF 2004 5253

48 Vedi nota 15

49 RS 0.632.31

50 RS 837.0

Art. 121

¹ Per le persone designate nell'articolo 2 del regolamento n. 1408/71⁵¹ e in relazione con le prestazioni previste nell'articolo 4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d'applicazione della presente legge, sono applicabili anche:

- a. l'Accordo del 21 giugno 1999⁵² tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, nella versione del Protocollo del 26 ottobre 2004⁵³ relativo all'estensione dell'Accordo ai nuovi Stati membri della Comunità europea, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72⁵⁴ nella loro versione aggiornata;
- b. l'Accordo del 21 giugno 2001⁵⁵ di emendamento della Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio, il suo allegato K, l'appendice 2 dell'allegato K e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione aggiornata.

² Laddove le disposizioni della presente legge fanno uso dell'espressione «Stati membri della Comunità europea», questa espressione è riferita agli Stati cui è applicabile l'Accordo di cui al capoverso 1 lettera a.

16. Legge del 23 giugno 2000⁵⁶ sugli avvocati

L'allegato è modificato come segue:

Elenco dei titoli professionali negli Stati membri dell'UE e dell'AELS secondo le direttive 77/249/CEE e 98/5/CE

Completamento dell'elenco

Repubblica Ceca	Advokát
Estonia	Vandeadvokaat
Cipro	Δικηγόρος
Lettonia	Zvērināts advokāts
Lituania	Advokatas
Ungheria	Ügyvéd
Malta	Avukat/Prokuratur Legali
Polonia	Adwokat/Radca prawny
Slovenia	Odvetnik/Odvetnica
Slovacchia	Advokát/Komerčný právnik

Art. 3

¹ Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).

² Il Consiglio federale decide in merito all'entrata in vigore delle modifiche delle leggi federali di cui all'articolo 2.

⁵¹ Vedi nota 12

⁵² RS **0.142.112.681**

⁵³ FF **2004** 5253

⁵⁴ Vedi nota 15

⁵⁵ RS **0.632.31**

⁵⁶ RS **935.61**

PP Impostazione

Invii non recapitabili: rimandare al controllo degli abitanti del comune

Raccomandazioni di voto

Consiglio federale e Parlamento vi raccomandano di votare come segue il 25 settembre 2005:

- Sì all'estensione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati dell'UE e alla revisione delle misure collaterali